

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2155-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 20 dicembre 1984

**MODIFICATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 22 febbraio 1985 (Stampato n 1091)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

**COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una
o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza
endemica e da alti tassi di mortalità

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 febbraio 1985*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, un sottosegretario di Stato agli affari esteri con i poteri di Commissario straordinario, previsti dalla presente legge, per la realizzazione di programmi integrati e plurisetoriali, al fine di assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione, in una o più aree caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità, individuate ai sensi dell'articolo 2.

Il Commissario straordinario resta in carica fino all'entrata in vigore della nuova legge organica sulla cooperazione allo sviluppo e comunque non oltre il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I programmi di cui al primo comma sono finalizzati a garantire la sicurezza alimentare e sanitaria con particolare riferimento all'infanzia, alla maternità e alla condizione della donna.

I programmi comprendono interventi e infrastrutture di supporto alla produzione, conservazione e distribuzione di prodotti agricolo-alimentari, compresi quelli per l'approntamento di riserve alimentari di sicurezza e per l'approvvigionamento idrico, sempre in misura e a condizioni tali da non compromettere lo sviluppo delle produzioni alimentari locali, lo sviluppo economico endogeno e in rapporto alle finalità di cui al primo comma.

ART. 2.

Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), di cui

TESTOMODIFICATO DALLA III COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**ART. 1.**

I poteri straordinari previsti dalla presente legge per la realizzazione di programmi integrati e plurisetoriali, volti al fine di assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione, e comunque in stato di grave necessità, in una o più aree caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità individuate ai sensi dell'articolo 2, sono attribuiti al Ministro degli affari esteri, il quale li delega ad un Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

I poteri straordinari di cui al comma precedente vengono a scadenza con l'entrata in vigore di una nuova normativa organica sulla cooperazione allo sviluppo, ed in ogni caso entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I programmi di cui al primo comma sono finalizzati a garantire principalmente la sicurezza alimentare e sanitaria con particolare riferimento all'infanzia, alla maternità e alla condizione della donna.

*Identico.***ART. 2.**

Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), di cui

all'articolo 3 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, su proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Commissario straordinario, determina l'area o le aree nelle quali intervenire con i programmi di cui all'articolo 1, tenendo conto del tasso di mortalità e degli altri indicatori previsti in sede internazionale. Tale scelta va operata nel quadro degli indirizzi e dei principi ispiratori della terza Convenzione ACP-CEE di Lomè, firmata l'8 dicembre 1984, e privilegiando ogni possibilità di acquisto o di scambio di derrate nei e fra i Paesi in via di sviluppo.

Ai fini di cui al precedente comma, alle riunioni del Comitato partecipano il Commissario straordinario e il Ministro per il coordinamento della protezione civile, a titolo consultivo.

Il programma di intervento straordinario viene comunicato dal Ministro degli affari esteri alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Il Commissario straordinario è tenuto ad informare la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sulle modalità di esecuzione dei programmi straordinari.

ART. 3.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Commissario straordinario si avvale di un servizio speciale istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri utilizzando, oltre che personale del Ministero stesso, quello di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonché di enti pubblici anche economici, in posizione di comando o fuori ruolo o comunque autorizzati secondo i rispettivi ordinamenti, entro un contingente massimo da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Alla chiamata di detto personale, il Commissario straordinario provvede, d'intesa con i Ministri competenti e l'ente di appartenenza, con ordinanze indicanti nominativamente il personale scelto, il quale, previa accettazione degli interessati, viene posto in posizione

all'articolo 3 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, su proposta del Ministro degli affari esteri, determina l'area o le aree nelle quali intervenire con i programmi di cui all'articolo 1, tenendo conto del tasso di mortalità e degli altri indicatori previsti in sede internazionale. Tale scelta va operata nel quadro degli indirizzi e dei principi ispiratori della terza Convenzione ACP-CEE di Lomè, firmata l'8 dicembre 1984, e privilegiando ogni possibilità di acquisto o di scambio di derrate nei e fra i Paesi in via di sviluppo.

Ai fini di cui al precedente comma, alle riunioni del Comitato partecipa il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1.

Il programma di intervento straordinario viene comunicato dal Ministro degli affari esteri al Parlamento.

ART. 3.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 si avvale di un servizio speciale istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri utilizzando, oltre che personale del Ministero stesso, quello di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonché di enti pubblici anche economici, in posizione di comando o fuori ruolo o comunque autorizzati secondo i rispettivi ordinamenti, per un contingente massimo da stabilirsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Nel decreto verrà stabilito, altresì, il trattamento economico complessivo del personale di cui al presente articolo, che non potrà comunque eccedere il trattamento previsto per il personale del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

di comando o fuori ruolo ovvero in una corrispondente posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. A tale personale possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato per un numero mensile individuale di ore non superiori a ottanta.

Il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi di consulenti esterni nel limite massimo di quaranta unità. Tali consulenti, assunti con contratto di diritto privato e con vincolo temporaneo devono essere dotati di documentata e specifica competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo e, inoltre, della padronanza di almeno una lingua straniera fra quelle di uso più diffuso.

L'elenco dei consulenti di cui al comma precedente, con l'indicazione dei loro nominativi, dei Paesi d'origine, delle caratteristiche del contratto a termine con essi stabilito per quanto concerne la scadenza, il trattamento economico ed ogni altro eventuale emolumento, e con la documentazione dei requisiti professionali che ne hanno determinato la scelta, è allegato alle relazioni previste all'articolo 5.

Per le finalità di cui alla presente legge il Commissario straordinario può utilizzare, nelle zone di intervento, personale locale il cui trattamento economico viene determinato sulla base della legislazione vigente nel Paese d'assunzione.

Alla chiamata di detto personale, il Ministro degli affari esteri provvede, su proposta del Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1, d'intesa con i Ministri competenti o l'ente di appartenenza, con decreto indicante nominativamente il personale scelto, il quale, previa accettazione degli interessati, viene posto in posizione di comando o fuori ruolo ovvero in una corrispondente posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. A tale personale possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato per un numero mensile individuale di ore non superiore a ottanta.

Il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 può, altresì, avvalersi di esperti esterni nel limite massimo di trenta unità. Tali esperti, assunti con contratto di diritto privato e con vincolo temporaneo, devono essere dotati di specifica competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento ai settori prioritari nei quali saranno realizzati gli interventi e, inoltre, della padronanza di almeno una lingua straniera fra quelle di uso più diffuso e, se stranieri, della lingua italiana.

L'elenco degli esperti di cui al comma precedente, con l'indicazione dei loro nominativi, dei Paesi d'origine, delle caratteristiche del contratto a termine con essi stabilito per quanto concerne la scadenza, il trattamento economico e ogni altro eventuale emolumento, e con la documentazione dei requisiti professionali che ne hanno determinato la scelta, è allegato alle relazioni previste all'articolo 5.

Per le finalità di cui alla presente legge il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 può utilizzare, nelle zone di intervento, personale locale il cui trattamento economico viene determinato sulla base della legislazione vigente nel Paese d'assunzione.

Il Commissario straordinario può adottare i provvedimenti e disporre le spese necessarie per dare sistemazione logistica al servizio speciale, rendendone conto in apposita rubrica nelle relazioni di cui all'articolo 5.

ART. 4.

Per l'attuazione degli interventi straordinari finalizzati al conseguimento degli obiettivi della presente legge, il Commissario straordinario provvede, anche con ordinanze in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

a) all'invio in missione di personale italiano incaricato di studiare, attuare e controllare i programmi straordinari, nonché alla spedizione delle necessarie attrezzature;

b) all'acquisizione in via diretta, allo stoccaggio, invio e distribuzione, anche attraverso organismi nazionali ed internazionali, di derrate e prodotti alimentari adeguati alle necessità e alle abitudini alimentari delle popolazioni interessate, di medicinali, nonché alla fornitura di mezzi di trasporto, piccole attrezzature agricole e igienico-sanitarie, piccole e medie apparecchiature per l'irrigazione e per l'approvvigionamento idrico;

c) alla messa in opera delle infrastrutture di base indispensabili per la realizzazione degli interventi di cui al primo comma;

d) alla stipula dei contratti, convenzioni e concessioni;

e) a impiegare, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, enti locali e enti pubblici, anche economici, i mezzi e il personale addetto per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

Soppresso.

ART. 4.

Per l'attuazione degli interventi straordinari finalizzati al conseguimento degli obiettivi della presente legge, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 provvede, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

a) *identica;*

b) all'acquisizione in via diretta, preferibilmente nei Paesi ad analogo regime alimentare, allo stoccaggio, invio e distribuzione, anche attraverso organismi nazionali ed internazionali, di derrate e prodotti alimentari adeguati alle necessità e alle abitudini alimentari delle popolazioni interessate, di medicinali, nonché alla fornitura di mezzi di trasporto, piccole attrezzature agricole e igienico-sanitarie, piccole e medie apparecchiature per l'irrigazione e per l'approvvigionamento idrico. Per le esigenze di trasferimento dei prodotti è autorizzata la stipula di contratti di trasporto anche all'estero;

c) alla messa in opera delle infrastrutture di base indispensabili per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo;

d) *identica;*

e) *identica;*

f) ad utilizzare il volontariato civile nell'ambito degli organismi riconosciuti dalla sezione per il volontariato prevista dall'articolo 37 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, ovvero enti, istituti ed organismi costituiti, ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, alla data del 31 dicembre 1983, che diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, selezione, addestramento ed impiego dei volontari. L'utilizzazione può avvenire sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi di intervento straordinario elaborati da tali organismi, qualora concordati con il Commissario straordinario. Di tale utilizzazione viene data documentata motivazione nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 5 della presente legge;

g) alla realizzazione, in accordo con i governi locali, di programmi di comunicazione e di informazione che possano coinvolgere e informare sugli effetti dell'azione intrapresa le popolazioni dei Paesi destinatari e l'opinione pubblica nazionale e internazionale;

h) all'invio di personale particolarmente qualificato per l'analisi e la documentazione relativa ai risultati concreti raggiunti *in loco* e fra le popolazioni interessate.

Il Commissario straordinario può essere delegato dal Ministro degli affari esteri a concludere accordi, nell'ambito delle competenze rientranti nei programmi straordinari previsti dalla presente legge, con i Paesi destinatari degli interventi, con le agenzie delle Nazioni Unite e gli altri organismi internazionali, in particolare con quelli impegnati per l'aiuto all'infanzia, alla maternità e alle condizioni della donna.

f) ad utilizzare organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, ed enti, istituti ed organismi senza finalità di lucro costituiti, ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, alla data del 31 dicembre 1983.

L'utilizzazione può avvenire sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi tramite intervento straordinario e di emergenza elaborati da tali organismi, qualora concordati con il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1.

In tali programmi gli organismi possono impiegare sia volontari in servizio civile ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, sia volontari e cooperanti assunti con contratto a termine per periodi di breve durata e comunque inferiori a due anni. Anche questi ultimi godranno del diritto di cui all'articolo 38, lettera a), della legge citata. Di tale utilizzazione viene data documentata motivazione nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 5 della presente legge;

g) alla realizzazione, in accordo con i governi locali, di programmi di informazione che possano coinvolgere le popolazioni interessate;

h) *identica*.

Soppresso.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 5.

Il Commissario straordinario trasmette al Ministro degli affari esteri relazioni trimestrali da presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per esporre i risultati progressivamente raggiunti in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.

In tale ambito devono essere forniti altresì tutti gli elementi concretamente disponibili in ordine all'andamento degli indicatori previsti dall'articolo 1 nelle aree oggetto di intervento straordinario, in primo luogo quelli relativi alla mortalità.

ART. 6.

Ai fini della presente legge non si applicano gli articoli 3, 7, 10, 15, 16 e 32 della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

Il Commissario straordinario, nelle aree oggetto di intervento stabilite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, coordina le altre iniziative di cooperazione e di aiuto allo sviluppo già deliberate o in corso di esecuzione ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, qualora esse rientrino nelle finalità e nei compiti di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.

ART. 7.

Le disponibilità di cui all'articolo 9 sono versate in apposita contabilità speciale da istituirsi presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata al « Commissario straordinario, programmi straordinari in aree sottosviluppate ».

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma precedente sono emessi a firma del Commissario straordinario o di funzionario da lui delegato.

La sezione di tesoreria provinciale presenta ogni mese al Commissario straordinario il conto dei fondi previsto dall'articolo 591 del regolamento di contabilità

ART. 5.

Il Ministro degli affari esteri presenta relazioni trimestrali al Parlamento per esporre i risultati progressivamente raggiunti in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.

Identico.

ART. 6.

Ai fini della presente legge non si applicano gli articoli 7, 10, 15, 16 e 32 della legge 9 febbraio 1979, n. 38. Non si applica inoltre, tranne per quanto previsto all'articolo 2 della presente legge, l'articolo 3 della legge citata.

Nelle aree oggetto di intervento di cui all'articolo 2 della presente legge, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 coordina con il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo le altre iniziative dirette allo sviluppo già deliberate o in corso di esecuzione ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

ART. 7.

Le disponibilità di cui all'articolo 9 sono versate in apposita contabilità speciale da istituirsi presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma precedente sono emessi a firma del Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1.

La sezione di tesoreria provinciale presenta ogni mese al Sottosegretario delegato il conto dei fondi previsto dall'articolo 591 del regolamento di contabilità generale del-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Alla gestione dei fondi di cui al primo comma del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, salvo per quanto concerne i rendiconti, i quali sono prodotti alla fine di ciascun quadrimestre solare. La Corte dei conti riferisce quadrimestralmente al Parlamento con apposita relazione.

ART. 8.

La apposita contabilità speciale di cui all'articolo precedente è altresì alimentata da eventuali contributi, donazioni, lasciti, legati e liberalità, in qualsiasi valuta, debitamente accettati, da parte di enti e organismi nazionali e internazionali, nonché da privati e raccolti anche attraverso iniziative promosse dagli enti pubblici locali.

La deduzione di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica anche ai contributi iscritti nella contabilità di cui al comma precedente. Per i soggetti non titolari di reddito di impresa i predetti contributi possono essere dedotti dal reddito complessivo fino all'ammontare di lire due milioni. I trasferimenti a favore della contabilità predetta sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte di bollo e di successione e donazione.

A chiusura della contabilità speciale, le somme che risultano non liquidate confluiscono nel fondo per la cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e possono essere impegnate esclusivamente per le medesime finalità.

ART. 9.

All'onere complessivo di lire 1.900 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede:

quanto a lire 1.500 miliardi mediante riduzione di 600 miliardi per il 1985 e di

lo Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

All'onere complessivo di lire 1.900 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di 600 miliardi per il 1985 e di 200 miliardi per il 1986 del capitolo 4620 del-

200 miliardi per il 1986 del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; di 150 miliardi per il 1985 e di 100 miliardi per il 1986 del capitolo 8173 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; di 225 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 del capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

quanto a lire 400 miliardi mediante imposta straordinaria di consumo, per l'anno 1985, da applicare sulla tariffa di vendita al pubblico delle sigarette, ad esclusione delle marche « nazionali senza filtro » e « super senza filtro », di cui alla tabella E annessa al decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, nella misura di lire 5.000 per chilogrammo convenzionale per le tariffe di vendita inferiori o uguali a lire 70.000 per chilogrammo e di lire 7.500 il chilogrammo per le tariffe superiori a lire 70.000 per chilogrammo.

lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, nonché di 375 miliardi per il 1985 e di 725 miliardi per il 1986 del capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.